

TRIBUNALE DI FORLI'
- Sezione Previdenza e Lavoro -

ILL. MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art 414 cpc

Con istanza cautelare ante causam ex art 700 cpc

PER: **ZACCARIELLO VERONICA** (c.f. ZCCVNC84R68B963I) nata il 28.10.84 a Caserta e residente in Marcianise (CE) alla Via G.B. Novelli n. 51, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed el.te dom.ta presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc,

Per comunicazioni

Tel e fax 0823/329751,
pec avv.gianluca.corriere@pec.it
giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

CONTRO: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588)**, in persona del Ministro p.t., elett,te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere nr. 76/A – cap 00153 ed ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna alla Via A. Testoni nr. 6; PEC: *ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it*

PREMESSO CHE

- 1.** La ricorrente ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di Istituto di III fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA indicando, quale titolo di accesso, un diploma di qualifica professionale di *"operatore dei servizi sociali"*, rilasciato dall'Istituto Paritario, *"Schola Albiniani"*, di Santa Maria Capua Vetere nell'a.s. 2011/2012 come risulta dal certificato di qualifica Reg. Cert. n 727 rilasciato dal medesimo istituto.
- 2.** Con certificazione del 27.01.2020 prot. n. 283/C4, il Liceo Scientifico Statale "Elio Vittorini" di Milano, acquisite agli atti le documentazioni comprovanti il



punteggio, convalidava alla ricorrente punti 10,00 per il profilo di Collaboratore Scolastico;

3. in quanto inserita nella graduatoria di istituto di III^a fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA, l'istante veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato col profilo di Collaboratore Scolastico dall'I.C. Gambettola con decorrenza dal 14.09.2021 al 30.6.2022;
4. Con **decreto prot. n. 9666 del 23.12.2021** il medesimo Istituto Scolastico, avviava procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 per l'esclusione dalle graduatorie di III fascia profilo Collaboratore Scolastico e conseguenziale risoluzione del contratto " *...facendo seguito alla informativa (R.U.U. 0023217 del 22/12/2021) dell'U.R.S. per la Campania Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta, in cui si comunica che il nominativo dell'aspirante Zaccariello Veronica non compare negli elenchi di coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di "operatore dei servizi sociali" presso l'Istituto "Schola Albiniani" di S. Maria Capua Vetere, negli anni scolastici 2011/12 e 2012/13 non potendo pertanto confermare il relativo titolo di studio secondo quanto da noi richiesto come titolo d'accesso alle suddette graduatorie ...*";
5. Con **Decreto del 20.01.22 prot. n. 446** l'I.C. Gambettola, a firma del Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Angelini, facendo seguito alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui sopra, decretava in autotutela, l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale Ata per il triennio di vigenza 2021/2024, perché priva dei requisiti di cui al comma 2 del DM 50/2021. Il servizio prestato nel profilo di C.S. dal 14.9.21 al 04.01.22 (ultimo giorno di servizio) veniva riconosciuto di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non sarà attribuito alcun punteggio;
6. Il decreto di decadenza e di risoluzione reca, a motivo del disposto depennamento e della conseguente risoluzione contrattuale, il riferimento ad una nota trasmessa dall'U.S.R. per la Campania, Ufficio IX - Ambito territoriale di Caserta - in risposta alla richiesta di informazioni inoltrata dallo stesso dirigente scolastico presso il quale la ricorrente ha prestato servizio e dal seguente tenore: *"il nominativo dell'aspirante indicato in oggetto non compare negli elenchi di coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di*



"operatore dei servizi sociali" presso l'Istituto " Schola Albiniani" di S. Maria Capua Vetere (CE), negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 e, pertanto, non è possibile confermare il relativo titolo di studio";

8) l'avversato provvedimento di depennamento si basa interamente ed esclusivamente sulla nota trasmessa dall'UAT di Caserta che rinvia a sua volta ad un elenco in cui sarebbero indicati i nominativi di coloro che hanno conseguito la qualifica presso l'istituto Albiniani.

9) L'Amministratore Unico della Schola Albiniani, Sig. Ianniello Franco, nato a S. Maria C.V. il 16.1.50 ed ivi residente alla Via R. Gagliardi n. 4, nella qualità ha rilasciato al ricorrente una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale attesta che l'istante ha conseguito il diploma di qualifica professionale di "operatore dei servizi sociali" rilasciato dalla Schola Albiniani e che il relativo nominativo è presente nell'elenco degli iscritti depositati presso la Scuola Statale di riferimento I.S.S.S. "Righi - Nervi" di S. Maria C.V. in ottemperanza alla normativa nazionale regionale sulla conservazione degli atti d'archivio degli Istituti Scolastici paritari che cessano definitivamente il funzionamento;

9) la ricorrente ha provveduto ad effettuare, a mezzo dei sottoscritti procuratori costituiti, istanza di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 L. 241/90 presso l'ISISS "Righi- Nervi" di S. Maria C.V., ad oggi rimasta priva di riscontro;

10) il suddetto elenco non è mai stato comunicato o esibito alla ricorrente e se ne contesta l'attendibilità.

11) il diploma di qualifica conseguito dalla ricorrente è autentico e validamente conseguito

12) L'illegittimo depennamento compromette irrimediabilmente le possibilità della ricorrente di accedere a nuove supplenze in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico.

13) la ricorrente è attualmente disoccupata e madre di due bimbi di 5 e 2 anni.

14) sul bilancio familiare gravano, oltre alle spese correnti relative alla fornitura di energia elettrica, di gas e di acqua, di tari ecc., anche spese servizi scolastici.

15) È evidente, quindi, il pregiudizio riconnesso all'impossibilità di essere destinataria di altre supplenze le quali rappresentano l'unica attività lavorativa della parte e, dunque, la sua esclusiva fonte di reddito.



Tutto ciò premesso, avverso il decreto di depennamento e di risoluzione la ricorrente, *ut supra* generalizzata, rappresentata e difesa, intende proporre ricorso ai sensi dell'art 414 cpc per i seguenti.

M O T I V I

In via pregiudiziale di rito:

In via pregiudiziale si ritiene **non necessaria l'integrazione del contraddittorio** nei confronti degli altri aspiranti presenti nella stessa graduatoria da cui la ricorrente è stata esclusa non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.

Posto, infatti, che l'accertamento relativo alla sussistenza, o meno, di una situazione di litisconsorzio necessario va effettuato sulla base della domanda dell'attore, è dirimente la circostanza che la ricorrente si limita a chiedere il reinserimento nelle graduatorie attualmente vigenti, valide per il triennio, e non ne contesta l'ordine di graduazione. quindi non si prospetta una situazione di conflitto tra più pretendenti ad una determinata utilità, in quanto si controverte sul diritto all'inserimento in base ai titoli posseduti e non l'assegnazione di un posto o di una sede. Viene in rilievo l'accertamento del suo diritto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il profilo ATA nell'ambito di un rapporto esclusivo con l'amministrazione rispetto al quale gli altri aspiranti sono terzi estranei e non contitolari. Non è oggetto della domanda avanzata l'accertamento del diritto alla assunzione né la domanda è stata spiegata nei confronti di altri soggetti già inseriti in graduatoria. Non sussiste pertanto, sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte, sent n. 17324 del 25/08/2005 14914/2008 e n. 28036 del 16/12/2013, alcun litisconsorzio necessario nei confronti degli altri docenti inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Ciò premesso, qualora l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì - Cesena



Nel Merito

I) ILLEGITTIMITÀ DEL DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE DI 3^a FASCIA PER I PROFILI DI COLLABORATORE SCOLASTICO (CS)

a) violazione art 1 co 2 L 62/00 e art. 2.3 del DM 83/2008

L'art. 2.3 del DM 83/2008 prevede che il "riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola".

Non è contestata la validità in sé del titolo di qualifica professionale presentato dalla ricorrente, ma più il suo effettivo conseguimento. La suddetta contestazione si basa sulla comunicazione dell'USP di Caserta secondo cui il nominativo dell'aspirante non sarebbe incluso nell'elenco di coloro che hanno conseguito la qualifica professionale presso l'Istituto Albiniani nelle aa. ss. 2011/12 e 2012/13. Non si fa menzione della circostanza che la ricorrente avrebbe conseguito il titolo come privatista e quindi senza aver seguito il corso di formazione. In ragione della richiamata comunicazione dell'USP di Caserta, la dichiarazione resa dalla ricorrente in sede di presentazione della domanda circa il possesso del titolo di qualifica professionale è stata ritenuta mendace come reso evidente dalla motivazione, invero assai scarna, del decreto di decadenza.

L'amministrazione è pervenuta alla decisione oggetto di impugnazione senza aver prima accertato in concreto le condizioni di esercizio del potere di autotutela e senza aver prima valutato le altre soluzioni praticabili ma limitandosi a dar seguito ad una nota dell'Ufficio provinciale di Caserta che rinvia ad un non meglio precisato elenco.

Il depennamento non appare adottato all'esito di un procedimento valutativo coerente e compiutamente argomentato ma è piuttosto l'effetto di un automatismo di giudizio che, in assenza di qualsiasi valutazione sul fatto



concreto si cristallizza in un provvedimento che, sotto tale riguardo, è inevitabilmente inficiato da una erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto. Un simile automatismo appare in conclusione contrario alla stessa *ratio* sottesa all'istruttoria procedimentale e alla partecipazione dell'interessato al procedimento in specie se tale partecipazione dev'essere assicurata in funzione difensiva e di garanzia del contraddittorio e non un incombente meramente rituale ed estrinseco.

b) Violazione o falsa applicazione del DM 50 del 01 marzo 2021; Violazione artt 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: insussistenza della fattispecie di falsità documentale

Nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle tassative (e non estensivamente interpretabili) ipotesi di esclusione dalle graduatorie di cui all'art 7. DM 50/21 e 75 DPR 445/00.

L'art 7 cit dispone

“1 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che
a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.”

L'art 7 co 3 sulla stessa linea prevede altresì che

*“Le autodichiarazioni **mendaci** o la produzione di certificazioni **false** o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445” .*

Dall'ordito normativo all'ingrosso richiamato si evince che la decadenza è disposta in esito all'accertamento - ad opera del dirigente della scuola che conferisce la prima supplenza - della **mendacità** delle autodichiarazioni o della **falsità** delle certificazioni o comunque della documentazione prodotte.

Orbene nel caso di specie **nessuna falsità documentale può porsi a fondamento del gravato provvedimento di decadenza**. Non può infatti



presumersi apoditticamente la falsità documentale (tanto più di un atto pubblico) o la mendacità di una dichiarazione senza che l'asserito falso o il ritenuto mendacio siano stati regolarmente accertati in sede giudiziaria, peraltro secondo le modalità consentanee alla natura dell'atto in oggetto e nel caso di specie di atto pubblico della documentazione prodotta (certificato di qualifica)

L'accertamento della falsità di un documento (in questo caso ideologica), presuppone infatti una preventiva delibazione dell'autorità giudiziaria, la quale sola, infatti, può statuire sul punto.

Non si può ritenere legittimo il tacito disconoscimento del certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola paritaria all'odierna ricorrente in assenza di un giudizio che ne abbia disconosciuta la validità per il ricorrere della fattispecie del falso documentale. Il certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola Paritaria, firmato dall'amministratore unico, attestante il conseguimento del diploma è atto pubblico avverso cui allo stato non risulta proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico che nell'impianto motivazionale del decreto di depennamento e di risoluzione non prende neppure in considerazione il certificato in oggetto.

L'esistenza di detto certificato ed il suo valore di atto pubblico (e quindi fidefacente) non può essere obliterata sulla base delle argomentazioni spese, in quanto al certificato presentato dal ricorrente va riconosciuta la natura di atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale, nella persona del dirigente – amministratore.

Per quanto sopra ne discende che il certificato di qualifica e l'intera documentazione a corredo rivestono una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - qualora avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria – di procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede.

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione sic et simpliciter, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di



considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze “contrarie” non dotate del medesimo valore (ex **multis Tar Campania sent 7386/18**).

In disparte la natura di atto pubblico e l'omesso esperimento della querela di falso, deve escludersi in ogni caso in radice la configurabilità delle fattispecie cui il citato art 7 ricollega la sanzione massima della estromissione ossia il mendacio e la falsità documentale poste a fondamento del provvedimento impugnato (*“Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”*) ostandovi l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo.

In difetto di elementi processuali che inducano a ritenere sussistente la volontarietà della dichiarazione mendace, il decreto con cui il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale - UPD ha risolto il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con il ricorrente e l'ha depennato dalle graduatorie di terza fascia per i profili indicati, deve essere dichiarato illegittimo.

Non sembra, infatti, potersi revocare in dubbio la circostanza che la dichiarazione, per potersi definire non corrispondente a verità, quale manifestazione di un deliberato travisamento della verità, deve essere dolosamente mendace, non certamente solo erronea o resa in buona fede sulla base di una interpretazione non dolosamente errata della normativa. Va ricordato che il consolidato insegnamento della Corte di legittimità (Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 1963; Cass. Pen., sez. II, 23 febbraio 1990, n. 2593) esclude il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo. Non sempre e non necessariamente la dichiarazione non veritiera integra gli estremi di una dichiarazione falsa: il reato di falso presuppone, oltre alla materialità della condotta, anche un *quid pluris* rappresentato dal dolo, elemento soggettivo proprio con particolare riferimento ai delitti contro la fede



pubblica, a meno che non si voglia aderire ad una concezione quasi oggettiva (il dolo è in re ipsa).

Nel caso di specie non emerge alcuna prova della consapevolezza del comportamento antisociale del fatto (sostanzialmente l'autore della dichiarazione mendace deve avere rappresentarsi e volere due elementi: l'immutazione del vero e il pregiudizio altrui).

Né il decreto di depennamento né quello di risoluzione rendono conto del motivo per cui si è obliterato il valore ufficiale di un certificato senza alcuna istruttoria, valorizzando in modo assorbente, alla stregua di un meccanico automatismo procedurale, la nota dell'USR Campania – Ambito di Caserta nella quale si afferma che il nominativo della ricorrente non compare negli elenchi di coloro che hanno conseguito la qualifica. Tale atto privo della dignità di fonte del diritto, in assenza di un accertamento giudiziale contrario, avrebbe potuto avere anche altre spiegazioni e conseguenze non o meno pregiudizievoli.

In sede di presentazione della domanda d'inserimento, la ricorrente non si è resa responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati contenuti nel certificato di qualifica professionale, conseguita presso l'Istituto Paritario. Il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati, peraltro mai annullati o revocati. La situazione in cui è venuta incolpevolmente a trovarsi la ricorrente non rientra tra le tassative ipotesi d'esclusione dei candidati dalle graduatorie che, per l'effetto particolarmente grave del depennamento, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva; Conclusivamente deve ritenersi che la buona fede e l'affidamento legittimamente e ragionevolmente suscitato dallo status di scuola paritaria – e come tale soggetta ai poteri di controllo e di verifica dell'USR territorialmente competente – vantato dall'istituto che ha rilasciato il titolo vietino, anche nella denegata ipotesi di ritenuta invalidità del titolo stesso, che possa fondatamente ravvisarsi in capo al ricorrente, con il rigore accertativo ed interpretativo imposto dalla natura sanzionatoria e massimamente afflittiva del provvedimento di depennamento e dal carattere tassativo delle cause di decadenza, l'elemento soggettivo del dolo (o della colpa) richiesto dalla fattispecie in oggetto .

La condotta ministeriale ha determinato, nei confronti del ricorrente, un grave



danno, non solo derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chance di stipulare altri contratti, dato il depennamento dalla graduatoria di istituto per tutti i profili.

SULL'INVOCATA TUTELA CAUTELARE

Sul fumus boni iuris e sul periculum in mora

Ad avviso della scrivente difesa, i motivi di merito innanzi indicati sono idonei a provare l'esistenza del requisito del fumus boni iuris ai fini della concessione del provvedimento cautelare che qui si invoca ai sensi degli artt. 669quater e 700 c.p.c. Appare evidente, infatti, la lesione del diritto della ricorrente a vedersi assegnato un incarico di supplenza sulla scorta delle considerazioni di cui sopra.

Venendo, invece, per quel che maggiormente interessa in questa sede, all'altro requisito richiesto dalla norma ai fini della concessione del provvedimento cautelare, ovvero il *periculum in mora*, il periculum allegato sussiste atteso che i tempi di definizione del giudizio ordinario, di gran lunga superiori all'anno, precluderebbero irrimediabilmente la possibilità per l'istante, in quanto esclusa dalla graduatoria, di sottoscrivere nello stesso periodo di pendenza della lite uno o più contratti a tempo determinato o anche un contratto a tempo indeterminato.

Va evidenziato al riguardo che il pregiudizio derivato dal decreto di rettifica e dalla conseguente risoluzione contrattuale è non solo attuale, ma destinato a protrarsi anche per l'anno scolastico futuro: la ricorrente ha subito e subisce ancora oggi il gravissimo danno di essere stata esclusa dalla graduatoria di istituto con perdita, inevitabile e certa, di qualsiasi proposta di contratto, sicchè, in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di lavoro per l'anno scolastico 2023-2024, perdendo oltre alla retribuzione anche il relativo punteggio che è strettamente correlato alle chance occupazionali.

L'art. 700 c.p.c. appare infatti preservare essenzialmente ed in primo luogo il diritto alla tutela effettiva invocato come tale a fronte della possibilità della sua vanificazione definitiva in concreto. Gli illegittimi "scavalcamenti" conseguenti alla esclusione dalle graduatorie delle di istituto, dando luogo alla mancata maturazione di punteggi, producono effetti di trascinamento negli anni successivi a loro volta generativi, oltre che di perdita di "chance" materialmente



irreversibili, di conseguenze risarcitorie assai difficilmente ricostruibili, nella loro entità, “a posteriori”.

Il prospettato pregiudizio non ha carattere potenziale ed ipotetico ma attuale come confermato dalle convocazioni che la ricorrente ha ricevuto da istituti scolastici che probabilmente non avevano aggiornato le loro graduatorie interne al decreto di depennamento che ha determinato l'esclusione della ricorrente. Si tratta di convocazioni per il conferimento di supplenze cui la ricorrente non ha potuto dare riscontro essendo stata intanto depennata dalle graduatorie. Ciò è sufficiente a comprovare la effettività e attualità del dedotto pregiudizio.

Il periculum in mora va individuato quindi anche nel protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturando in misura inferiore ai punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito.

Appaiono ricorrere le condizioni di “*pregiudizio imminente ed irreparabile*”, richiesti dall'art. 700 c.p.c., apparendo evidente che, ove gli assunti attori risultassero fondati, ossia se parte ricorrente avesse avuto diritto nel corso del corrente a.s. ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche o anche breve, la mancata conseguente attribuzione di punteggio si rifletterebbe sulle “chance” della ricorrente di ottenere, per il prossimo a.s. 2023/2024, una supplenza, o una migliore supplenza in termini economici o “logistici”.

Né ha valenza ostativa il fatto che la domanda cautelare dinanzi al Tribunale ordinario sia stata proposta a distanza di molto tempo dell'asserita decurtazione che però è stata tempestivamente impugnata innanzi al giudice amministrativo, posto che l'esistenza del “periculum” va valutata al momento della decisione, il che rende decisiva, piuttosto, la circostanza che nel settembre prossimo scatteranno le nuove supplenze e non è ragionevolmente prospettabile una definizione del giudizio di merito prima di allora. Ne segue che la situazione dannosa benché già da tempo esistente si perpetua con rinnovata carica lesiva ad inizio di ogni anno scolastico e perdura per tutto il tempo in cui vengono effettuate nuove nomine di aspiranti con punteggio inferiore ed è altrimenti rimovibile soltanto nel lontano epilogo della causa di merito quando saranno però, ormai esaurite le convocazioni per il conferimento degli incarichi di



supplenza da graduatorie di istituto.

L'eventuale accoglimento della domanda di merito non potrà risarcire la ricorrente dei punteggi medio tempore perduti (oltretutto dei pregiudizi connessi alla frustrazione dei bisogni primari che la funzione alimentare della retribuzione è diretta a soddisfare). Si tratta di punti che andranno attribuiti a quegli aspiranti che, in pendenza del giudizio ordinario, avranno espletato gli incarichi di supplenza accettando le convocazioni che la ricorrente non ha invece potuto accettare perché decaduta e che, in mancanza dell'avverso decreto, sarebbero a lei spettati (su fattispecie identica Trib. Ordinario di Milano Ord Caut del 17.08.22).

Il caso oggetto di scrutinio rientra quindi nel novero delle ipotesi in cui la durata del processo cagiona uno scarto intollerabile tra gli effetti finali della decisione di merito e la soddisfazione completa del diritto dedotto in lite.

Invero, lo stesso art. 700 c.p.c., prevedendo misure idonee *“ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”* costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività. Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza (modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto, ovvero un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) abbia un contenuto anticipatorio.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'*iter* diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'*iter* ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto. Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per gli odierni ricorrenti il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica.

La preclusione delle convocazioni successive alla decadenza dalla graduatoria



attesta di per sé l'esistenza di un pregiudizio attuale e non riparabile (come palesato anche dalle convocazioni per supplenze pervenute alla ricorrente ed allegate al presente ricorso).

Sul punto si è espresso il Tribunale di Frosinone con l'ordinanza dell'11.2.2022 il quale, pronunciandosi in una fattispecie analoga, ha affermato che: *“Sussiste anche il requisito del periculum in mora, considerato che -alla luce della fondatezza del diritto della ricorrente a ricoprire un incarico di supplenza annuale e vista l'attuale condizione di sua inoccupazione - il perpetrarsi della disposta estromissione dalla intera procedura di reclutamento straordinaria per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente. Gli effetti di tale pregiudizio sono poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento”*.

Ad ulteriore supporto probatorio della domanda in relazione allo specifico profilo del periculum in mora, si produce certificato di disoccupazione della ricorrente, nonché bollettini di pagamento per servizi scolastici.

Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo alla compromissione della possibilità della ricorrente di accedere alla graduatoria permanente in occasione dell'annuale aggiornamento. Si tratta della cosiddetta graduatoria ATA 24 mesi, ossia la graduatoria permanente di I fascia, stilata annualmente su base provinciale, da cui il Miur attinge per le convocazioni finalizzate o all'immissione in ruolo o all'assegnazione di supplenze annuali (fino al 30 giugno o fino al 31 agosto) ed il cui bando è pubblicato generalmente in primavera.

Al riguardo va infatti evidenziato che l'accesso ai ruoli delle qualifiche relative ai restanti profili professionali delle aree A e B, definiti dalla richiamata tabella A allegata al CNNL del personale della scuola del 29 novembre 2007 avviene attraverso lo scorrimento di graduatorie provinciali permanenti, aggiornate annualmente, ai sensi dell'articolo 554 del d.lg. n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009



Dunque, il provvedimento d'urgenza che appare secondo le circostanze del caso concreto più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, appare quello di reinserimento nella graduatoria di istituto di 3 fascia ATA (per la qualifica di Collaboratore Scolastico), di tutte le istituzioni scolastiche, per il triennio 2021/2024

In definitiva la negazione illegittima del diritto all'attività lavorativa e alla conseguente retribuzione da essa derivante comporta la sussistenza del requisito del periculum in mora tanto più che il depennamento non consentirebbe, come in effetti non consente, alla odierna ricorrente di ricevere nuovi incarichi; ciò comporta per la stessa un pregiudizio imminente ed irreparabile anche alla luce della propria condizione familiare in una prospettiva ragionevolmente durevole.

ooOoo

Tanto premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, anche con decreto reso inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza in contraddittorio fra le parti, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 700 C.p.C., oltre che la propria competenza

I. IN VIA CAUTELARE

ai sensi degli artt. 700 c.p.c. voglia emettere, se del caso anche *inaudita altera parte* attesa la fase ancora in atto di conferimento delle nomine annuali, i provvedimenti di urgenza ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e, nella specie

1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì - Cesena
2. accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di depennamento dalle



graduatorie del personale Ata per i profili di Collaboratore Scolastico nonché di risoluzione del contratto con ogni conseguenza giuridica e per l'effetto ordinare il reinserimento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA per i profili in cui è inserito con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato di quello che la ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente ovvero col diverso punteggio che risulterà di giustizia e condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata e di fatto sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per il danno conseguente alla perdita degli incarichi per l'a.s. successivo;

3. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. >>

II. NEL MERITO

previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di depennamento dalle graduatorie del personale Ata per il profilo di Collaboratore Scolastico nonché di risoluzione del contratto con ogni conseguenza giuridica e per l'effetto ordinare il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA per i profili in cui è inserita con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato di quello che la ricorrente avrebbe



maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente ovvero col diverso punteggio che risulterà di giustizia e condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata e di fatto sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per il danno conseguente alla perdita degli incarichi per l'a.s. successivo;

2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. >>

Si allegano: Diploma Scuola Albiniani; Decreti di depennamento e risoluzione; Decreto di avvio procedimento amministrativo; domanda inserimento graduatoria, Doc periculum.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00

Avv. Gianluca Corriere

Avv. Giuseppe Tescione

